

DATA: lunedì 23 marzo 2020

DESTINATARIO: CLIENTI OCTX

NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO CURA ITALIA”

Sulla G.U 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 18/2020 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. “Decreto Cura Italia”, in vigore dal 17.3.2020. Di seguito, si propone una sintesi novità contenute nel Decreto in esame, benché sia necessario attendere l'emanazione degli appositi Decreti / Provvedimenti attuativi che potrebbero comportare modifiche / integrazioni durante l'iter parlamentare di conversione in legge.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO. - Art. 27

Riconoscimento di un'indennità non concorrente ai alla formazione del reddito, per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020;
- soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data;

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti - Art. 28

Riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

L'indennità spetta, tra l'altro, agli artigiani / commercianti iscritti alla Gestione IVS (non dovrebbe

spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO).

Le indennità di cui ai suddetti artt. 27 e 28 non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del DL n. 4/2019.

ISTITUZIONE FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19 - Art. 44

È prevista, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, l'istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un'indennità.

In particolare, con appositi Decreti il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF individuerà i criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità da destinare “a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

SEGUIRANNO ULTERIORI COMUNICAZIONI IN MERITO.